

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Circolare dell'11 febbraio 2005, n. 6

**Gestione quote flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2005
necessaria presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro e di attestazione
per conversione a mezzo spedizione per raccomandata. Criteri per la risoluzione
di alcuni problemi applicativi**

Prot. 23/348/01

a mezzo fax n.: 06/59585734

Vari Uffici hanno chiesto indicazioni circa i criteri da applicare in relazione alle seguenti eventualità, talvolta già riscontrate nella pratica, cui può dar luogo l'applicazione della disposizione, stabilita con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, concernente le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro e di attestazione per conversione riferite a cittadini extracomunitari. La circolare esige che le domande siano presentate mediante invio postale per lettera raccomandata da spedire, come ufficialmente chiarito, esclusivamente da uffici della Società Poste Italiane; inoltre stabilisce che le domande saranno esaminate e definite "secondo l'ordine cronologico d'invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale".

In attuazione del sistema stabilito, possono presentarsi problemi operativi nei seguenti casi.

1 – Orario di spedizione attestato dal timbro postale non coincidente con l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio postale

In presenza di una tale eventualità occorre fare ricorso alla collaborazione della Società Poste Italiane. Occorre cioè prospettare i casi riscontrati al gestore del servizio postale per ottenere dal medesimo la conferma o meno della compatibilità dell'orario di spedizione con quello di apertura al pubblico dell'ufficio. È ipotizzabile, per esempio, che lievi scostamenti in anticipo rispetto all'orario iniziale di apertura dipendano e possano essere giustificati dall'inesatta taratura della macchina affrancatrice.

La PDL, pertanto, assumerà le determinazioni di competenza in ordine all'ammissibilità o meno della domanda sulla base dei chiarimenti forniti dal gestore del servizio postale.

2 – Domande presentate mediante raccomandate recanti la stessa data ed orario di spedizione

Evidentemente, la circostanza rileva soltanto allorché la quota di riferimento assegnata alla DPL e ancora disponibile non sia sufficiente a consentire il rilascio dell'autorizzazione o dell'attestazione per conversione con riguardo a tutte le domande risultate accoglibili e collocate "ex aequo" in base all'orario di spedizione. In tale eventualità si stabilisce che la DPL proceda ad assegnare l'ordine di priorità delle domande coinvolte mediante estrazione a sorte. Mediante sorteggio, cioè, dovrà essere fissata la precisa collocazione in graduatoria di ciascuna delle domande concorrenti risultate "ex aequo". L'ordine di graduatoria assegnato per sorteggio permetterà così, non solo di individuare le domande cui attribuire le quote in atto disponibili, ma anche di graduare le restanti domande coinvolte, in vista dell'attribuzione delle ulteriori quote che dovessero in futuro rendersi utilizzabili per effetto di eventuali assegnazioni aggiuntive o di revoche.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza, la DPL è tenuta ad avvisare tutti i presentatori delle domande da graduare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno e dell'ora fissati per l'effettuazione delle operazioni di sorteggio, invitandoli a presenziarvi, se interessati, anche a mezzo di delegato. La data fissata per lo svolgimento del sorteggio non potrà essere anteriore al decimo giorno dalla spedizione dell'avviso. Il delegato

del richiedente destinatario dell'avviso dovrà esibire il proprio documento d'identità e consegnare la delega sottoscritta dal delegante con acclusa fotocopia del documento d'identità del medesimo.

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto un sommario processo verbale da conservare agli atti insieme con la prova dell'invio dei preventivi avvisi. Il verbale, redatto e sottoscritto dal dipendente dell'ufficio incaricato di effettuare il sorteggio, dovrà documentare oltre ai relativi risultati i nominativi di tutti i richiedenti presenti in proprio o per delega, con l'identificazione, in questo caso, del delegato.

Infine, giova ribadire quanto già esposto nelle circolari nn. 1 e 2/2005 circa la necessità di allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro, tra l'altro, il contratto di lavoro già sottoscritto con lo straniero: non essendo, infatti, alla data della pubblicazione dei DDPCM 17 dicembre 2004 entrate in vigore le nuove disposizioni regolamentari, continua a trovare applicazione il dettato di cui all'art. 30, comma 3, lett. b) del DPR 394/99.

Il Direttore Generale